

C.O.N.F.SAL



UNIONE NAZIONALE
SINDACATI AUTONOMI
S.N.A.B.C.A

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Ufficio Sindacale: c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma
Tel. 06 67 23 2348 - 06 67 23 2889 Fax. 06 67 85 552 – 178 607 0337
e-mail. unsasabca@libero.it Internet. <http://www.unsabenculturali.it>

SEGRETERIA NAZIONALE

Prof. n. 263/05

Roma li, 21 luglio 2005

A tutti i lavoratori del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

A tutti i Dirigenti Sindacali
UNSA-SNABCA-CONF.SAL

LORO SEDI

COMUNICATO N. 31/2005

Per opportuna informazione, si riporta il comunicato UNSA n. 142/2004 facendo presente che, al momento, il Pubblico Impiego non è ancora interessato direttamente da quanto riportato.
Cordialità e saluti.

«PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Si è svolta il 19 luglio a Palazzo Montecitorio, nell'Aula dell'XI Commissione, l'Audizione delle OO.SS. più rappresentative in campo nazionale, tra cui la Confisal, per l'esame dello schema di D. Leg.svo "recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (ATTO n. 522).

All'audizione con le Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro) la Confisal è stata rappresentata dal Prof. Achille Massenti e dal Dr. Cataldo Roselli.

⇒ Si riporta, per opportuna e doverosa conoscenza, il documento commentato e poi presentato ai Presidenti delle due Commissioni da parte dei rappresentanti della nostra Confederazione.

OSSERVAZIONI DELLA CONFSAL IN RELAZIONE ALLO "schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari"

ATTO DI GOVERNO N 522

La CONFSAL è sempre stata fermamente convinta della necessità di un avvio tempestivo della previdenza integrativa per tutelare i lavoratori nel momento del collocamento a riposo. In questo contesto si è favorevoli alla possibilità di poter utilizzare quote di TFR maturando (salario differito) per costruire una pensione integrativa senza dover attingere alla retribuzione mensile spesso al limite minimo delle necessità di vita dei lavoratori e delle loro famiglie.

Questo non deve però essere letto da nessuno come possibilità di indebolire ulteriormente il 1° pilastro della previdenza che è deve restare quello obbligatorio. Anzi,

si coglie l'occasione di questa audizione per auspicare un intervento legislativo idoneo a risolvere il problema dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita e alla dinamica salariale.

Ritornando al tema di questa audizione vogliamo **richiamare i principi a cui la CONFISAL si è sempre ispirata durante il lungo iter del provvedimento:**

1. la possibilità per tutti i lavoratori, compresi quelli del pubblico impiego, di poter scegliere liberamente la destinazione del TFR;
2. la garanzia del rispetto della libertà dei lavoratori sia in termini di adesione o meno sia di scelta di adesione tra le varie forme del sistema complessivo della previdenza integrativa. La concorrenzialità tra i vari soggetti e prodotti è un elemento indubbio di ottimizzazione dei risultati e di abbattimento dei costi di gestione;
3. la possibilità di poter fare da parte dei lavoratori scelte consapevoli in tempi distesi;
4. l'individuazione di un ordine di priorità in caso di silenzio assenso che veda la fase residuale di una gestione separata INPS all'ultimo posto;
5. la assoluta garanzia del principio della "portabilità", elemento assolutamente necessario per la tutela dei lavoratori e della loro libertà;
6. la ottimizzazione della leva fiscale per rendere appetibile e conveniente questa scelta dei lavoratori;
7. l'esigenza di risolvere il delicato problema dei lavoratori non a tempo indeterminato o titolari di contratti a progetto e di somministrazione che sono i soggetti in prospettiva previdenziale più deboli;
8. la garanzia di una "governance" trasparente ed efficace in tutte le forme di previdenza integrativa;
9. la necessità di non creare oneri aggiuntivi alle imprese che aumentino il costo del lavoro;
10. la possibilità per le tutte le imprese, anche per le medio - piccole, di poter fruire di crediti agevolati compensativi.

Il testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri recepisce molte delle richieste della CONFISAL, tuttavia si ritiene necessario chiedere di apportare alcune modifiche e integrazioni.

I punti di maggiore criticità, su cui sollecitiamo l'intervento con proposte di modifica, riguardano in particolare la tutela dei lavoratori in relazione:

1. alle problematiche collegate al personale del Pubblico Impiego ove, in aggiunta alle penalizzazioni derivanti dagli intollerabili ritardi con cui si opera in questo settore, si aggiungono ulteriori inaccettabili discriminazioni nella stesura del testo proposto. Si citano, come esempi eclatanti, l'impossibilità di aderire alla previdenza integrativa individuale e l'esclusione dagli aspetti fiscali migliorativi introdotti per il privato impiego. Si propongono i seguenti emendamenti:
 - aggiungere alla fine dell'art. 3 – comma 2: "E' fatta salva, comunque la possibilità di adesione a fondi pensione aperti e alle forme pensionistiche individuali";
 - sopprimere l'art. 8 – comma 3
 - sostituire all'art. 23 – comma 5: "si applica esclusivamente ed integralmente la previdente normativa" con "solo per quanto non compatibile con i contenuti del presente decreto legislativo si applica la previdente normativa"
 - aggiungere alla fine dell'art. 23 – comma 5: "il decreto attuativo dell'art. 1, comma 2, lettera p) della legge 243/2004 deve essere emanato entro il termine di 6 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo e, a tal fine" le procedure devono essere avviate entro 30gg dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale"
2. alla possibilità per tutti di avvalersi della facoltà di aderire alla previdenza integrativa anche solo con una parte del TFR maturando. Attualmente tale possibilità – solo da noi richiesta – è prevista solo per gli assunti dopo il 29 aprile 1993. Si propone il seguente emendamento:

- all'art. 8 – comma 7, lett. a) sostituire “il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma complementare dallo stesso prescelta;” con “il lavoratore può conferire ad una forma complementare dallo stesso prescelta l'intero importo o una quota non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, del TFR maturando;”
3. alla necessita in termini di trattamento fiscale di migliorare la proposta ricorrendo, se necessario, a risorse aggiuntive da stanziare nella finanziaria 2006. Si deve tra l'altro risolvere il problema di quei lavoratori che, accedendo alla previdenza integrativa già con una media anzianità, non riuscirebbero a fruire delle riduzioni dell'aliquota del 15%. Si propongono i seguenti emendamenti:
- sostituire all'art. 11 – comma 6 “aliquota del 15%” con “aliquota del 12,5%”
 - aggiungere “dopo 6 punti percentuali” “ ai lavoratori che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o dall'avvio della istituzione delle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 3 abbiano la possibilità di partecipazione per meno di 13 anni per motivi anagrafici, si applica l'aliquota minima nel caso di prosecuzione volontaria per 7 anni e, diversamente, un'aliquota ridotta di 3 punti percentuali”
 - sopprimere all'art. 8 – comma 6 dopo “lavoratori” il periodo “di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”
4. alla necessità di migliorare la parte attinente la possibilità del lavoratore di ricorrere ad anticipazioni; Si propongono i seguenti emendamenti:
- sostituire all'art. 11 – comma 7, lett. b) “un importo non superiore al 50%” con “un importo non superiore al 70%”;
 - sostituire all'art. 11 – comma 7 –lett. c) “per un importo non superiore al 30%” con “ per un importo non superiore al 40%”
 - aggiungere all'art. 11 – comma 7 la lettera e): “condizioni di miglior favore possono essere previste dalle varie forme di previdenza complementare”
5. alla necessità di migliorare il testo in relazione alla “governance” dei fondi, in particolare di quelli aperti. Va chiarita la figura e il ruolo del “responsabile della forma pensionistica” che, nel testo proposto “svolge la propria attività in modo indipendente ed autonomo”, sembra ridurre il ruolo stesso del Consiglio di Amministrazione. Si propongono i seguenti emendamenti:
- sostituire all'art. 5 – comma 2: “il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta” con “il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente nel rispetto dei deliberati del consiglio di amministrazione e risponde all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta”;
 - sostituire all'art. 5 – comma 3: “il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti ...” con “il responsabile della forma pensionistica opera nella gestione in ottemperanza ai deliberati del consiglio di amministrazione e nell'esclusivo interesse degli aderenti ...”;
 - sostituire all'art. 5 – comma 4: “un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri, designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi,” con “un organismo di sorveglianza in cui siano presenti anche due membri designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi,”.
6. alla necessità di una informazione di frequenza almeno annuale nei confronti degli aderenti alla forma integrativa prescelta:
- integrare all'art. 6 – comma 14 dopo “comunicazioni periodiche” aggiungere “con cadenza almeno annuale”. (Il Segretario Generale – Prof. Marco Paolo Nigi)»